

dei lavori da compiersi nell'anno successivo, proponendo pure quelle modificazioni al piano regolatore che ritengano eventualmente necessarie. Il programma, dopo l'esame ed il parere del Consiglio di Commissariato, è trasmesso al Ministero dei lavori pubblici il quale l'approva sentito, per la parte attinente al regime ed al servizio forestale, il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(È approvato).

#### Art. 32.

Le somme complessive degli stanziamenti annuali, risultanti dalla tabella A, annessa alla presente legge, rimarranno invariate. Potrà però essere variato il riparto di tali somme fra le diverse categorie di lavori, in conformità al programma di cui nel precedente articolo.

Le somme, che per una o più categorie di lavori fossero stanziare in meno in uno o più esercizi si dovranno reintegrare negli esercizi successivi.

(È approvato).

#### Art. 33.

È soppressa la Commissione centrale consultiva istituita dall'articolo 92 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

(È approvato).

### CAPO V.

#### Provvedimenti tributari.

#### Art. 34.

Alle vendite dei beni immobili che saranno fatte dalla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, istituita con la legge 31 marzo 1904, n. 140, è applicabile la riduzione della tassa di registro ad un quarto della misura normale con le agevolazioni consentite dall'articolo 10 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.

MATERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MATERI. Pregherei l'onorevole ministro delle finanze di chiarire la portata di questi articoli 34, 35 e 36.

PRESIDENTE. Seusi, se ella desidera parlare sul 35, ci sono altri iscritti prima di lei.

MATERI. Ma no!

PRESIDENTE. Ma sicuro! C'è l'onorevole Mendaja.

MATERI. Ella mi ha dato facoltà di parlare. Vuole avere la cortesia di mantenermela? È uno schiarimento che domando.

PRESIDENTE. Io le ho dato facoltà di parlare sul 34; ma se vuol chiedere qualche schiarimento sul 35 le ripeto che su questo articolo ci sono altri iscritti prima.

MATERI. Veda, signor Presidente, io pregavo il ministro di chiarire la portata di questi articoli, perchè qui ci troviamo di fronte a degli agenti di finanza i quali possono fare cattiva applicazione di ciò che noi stiamo legiferando.

Qui si dice che sono applicabili le disposizioni contenute nella legge sul credito agrario in Sicilia. Ora è bene chiarir questo alla Camera. Che se gli agenti fiscali di Basilicata dovessero fare quell'applicazione, cioè l'applicazione dell'articolo 26, escluderebbero molte operazioni di credito agrario, ad esempio quelle che riguardano i mutui per miglioramenti e trasformazioni agrarie, e quindi quelle per costruzioni di case coloniche e stalle razionali.

Quindi occorre che il ministro dia un chiarimento sulla portata almeno dell'articolo 35.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Materi, ha detto, che si riferiva agli articoli 34, 35 e 36. Ma non si possono discutere così più articoli insieme.

LACAVA, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

LACAVA, ministro delle finanze. Risponderò subito all'onorevole Materi.

Il dubbio dall'onorevole Materi proposto è stato pure sollevato dalla direzione della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata. Si vuol sapere se per la disposizione dell'articolo 34 che discutiamo tutte le operazioni di prestito, che farà la Cassa, godranno indistintamente del privilegio. Io credo che la disposizione sia ben chiara e che il dubbio non abbia ragione d'essere. Aggiungo che l'articolo 26 della legge 29 marzo 1906, n. 200, è letteralmente riportato anche nell'articolo 9 della legge sul Mezzogiorno; e ad ogni modo che col l'articolo 34 in esame si è voluto agevolare in genere tutte le operazioni di prestito che farà la Cassa provinciale.

MATERI. Io la ringrazio. Però sarà bene che tutto questo faccia parte anche del regolamento.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni pongò a partito l'articolo 34.

(È approvato).